

Camere di commercio, cade l'obolo sui risparmi da spending review

Corte costituzionale

Stop all'obbligo di versare allo Stato gli importi generati dalla riduzione della spesa

Cade in Corte costituzionale un altro pezzetto della spending review intesa in termini estensivi, che a lungo ha appassionato politica e dibattito pubblico prima di cadere nel dimenticatoio.

La sentenza 210/2022 depositata ieri, e redatta dall'ex presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, dichiara l'incostituzionalità di un gruppo di norme che imponevano alle **Camere di commercio** di riversare al bilancio dello Stato i risparmi ottenuti dall'applicazione della «revisione della spesa» pubblica.

Il filotto di regole bocciate dalla nuova sentenza mostra bene la continuità con cui a cavallo della crisi del debito sovrano post 2007 governi di vario colore hanno provato la carta della spending estensiva nel tentativo, piuttosto vano, di rimettere ordine nei conti pubblici.

In dettaglio, le forbici del giudice delle leggi agiscono sui decreti legge 112/2018, atto d'esordio del Berlusconi IV, 78/2010, 95/2012 (spending review del governo Monti) e 66/2014 (spending review del governo Renzi).

Tutti questi provvedimenti imponevano alle pubbliche amministrazioni una serie di tagli di spesa, chiedendo agli enti dotati di autonomia finanziaria di versare allo Stato un obolo pari al taglio indicato alle altre amministrazioni pubbliche.

Ma nel caso degli enti camerali secondo la Corte costituzionale questo meccanismo contrasta con il principio di «ragionevolezza», dal momento che le **Camere di commercio** sono appunto caratterizzate da una «particolare autonomia finanziaria» che fra l'altro «preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa». Tanto più dopo che l'alleggerimento del diritto camerale ha progressivamente dimezzato questa entrata, rendendo insostenibili i tagli.

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 118 - L. 1992 - T. 1619



Superficie 10 %

